

BOZZE DI STAMPA

6 ottobre 2017

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi
di impresa e dell'insolvenza (2681)**

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.100

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.27

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera n), alinea, dopo le parole: «con adeguamento»
inserire le seguenti: «e potenziamento».*

2.101

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 3).

2.102

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera n) numero 3), sopprimere i punti da 3.1) a 3.5).

2.103

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

CALIENDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2681, recante Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,

premessi che:

tra i principi generali della riforma, il disegno di legge delega stabilisce che il termine «fallimento» venga sostituito con l'espressione «liquidazione giudiziale» (articolo 2);

il disegno di legge di delega contiene, altresì, un rinvio alla disciplina della responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori e del patrimonio societario, stabilita nel codice civile;

in particolare, nell'ambito della nuova procedura di liquidazione giudiziale, vengono demandati al curatore gli obblighi di avviare o proseguire, nei confronti degli amministratori, le azioni di responsabilità, differenziate a seconda della tipologia di struttura societaria (società di capitali, società cooperative, ovvero società di persone – articolo 7, comma 5);

si ritiene indispensabile che venga codificata a livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi (ossia a condizioni oggettive e sfavorevoli di mercato), e quella prodottasi a seguito di negligenza nell'attività da parte degli amministratori;

la difficoltà legata alla congiuntura economica può essere comprovata da specifici indici di affidabilità del debitore quali, ad esempio, l'esercizio durevole dell'attività, la solidità patrimoniale, nonché la regolarità nel versamento di imposte e contributi previdenziali ed assistenziali, criteri peraltro già utilizzati dal Legislatore nell'ambito della disciplina dei rimborsi IVA superiori a 30.000 euro, per definire i contribuenti «virtuosi», che non devono prestare la garanzia fideiussoria ai fini del recupero del credito IVA (articolo 38-*bis*, comma 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

sarebbe opportuno, altresì, definire con maggiore chiarezza le ipotesi di responsabilità degli amministratori, che sarebbero perseguiti solo in caso di effettivi e comprovati comportamenti illeciti, con la completa esclusione da qualsiasi addebito nel caso in cui, invece, il dissesto dell'impresa sia causato da fattori economici oggettivi e non dipenda da «leggerie» nella gestione patrimoniale dell'impresa;

ciò è particolarmente importante poiché la vastità e gravità della crisi economica del nostro Paese ha già provocato un numero altissimo di fallimenti, con il rischio reale e gravissimo di bloccare ogni «vocazione imprenditoriale» anche per il prossimo futuro, con gli immaginabili effetti drammatici non solo sull'economia generale del Paese ma anche e soprattutto sulle concrete capacità di ripresa occupazionale, che potrebbe venirne irrimediabilmente compromessa;

al riguardo, ferme restando le necessarie garanzie a tutela dei creditori, si ritiene opportuno temperare tale aspetto con quanto sottolineato più volte anche dalla Commissione Europea, che ha richiamato l'urgenza di un diverso trattamento del cosiddetto «fallimento onesto»;

inoltre, si richiama l'attenzione sul fatto che eventuali profili di responsabilità per gli amministratori possono sorgere in conseguenza dell'attuale crisi dei valori immobiliari, spesso aggravata da un sistema di perizie tecnico-estimative che tendono a sottovalutare, sistematicamente, il valore degli immobili, secondo una logica da asta fallimentare; tale prassi, oltre a peggiorare la situazione patrimoniale di moltissime imprese, che si vedono costrette ad avviarsi verso procedure fallimentari, espone gli amministratori a responsabilità, anche di carattere penale, per non aver, essi stessi, proceduto a simili svalutazioni;

peraltro, le difficoltà in cui si trovano oggi anche le imprese più virtuose sono dovute in larga parte anche alle politiche di austerità avviate dallo Stato negli ultimi anni. Ciò ha prodotto le conseguenze più negative proprio nei confronti dei soggetti economicamente più solidi, che hanno cercato di resistere alla crisi con responsabilità, e che stanno affrontando anche il rischio di azioni penali legate al mancato pagamento delle imposte, con limitazioni anche per quel che riguarda l'esercizio dei diritti civili (ad es. interdizione dallo svolgimento di specifiche attività d'impresa, ecc ...),

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui articolo 1 del disegno di legge in esame, a valutare l'opportunità di individuare strumenti che consentano di eliminare o, quantomeno, di attenuare la responsabilità degli amministratori, che nella prolungata fase della crisi hanno agito con diligenza per la salvaguardia della continuità d'impresa;

a valutare l'opportunità di individuare misure volte a codificare a livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi, con l'ausilio di criteri oggettivi, e quella prodottasi a seguito di negligenza nell'attività da parte degli amministratori.

G2.101

CALIENDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2681, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,

premessi che:

– la Commissione ha ritenuto di licenziare per l'Assemblea il testo del disegno di legge n. 2681 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza) nella sua integralità, con lo scopo di propizzarne la approvazione definitiva, ma accompagnandolo con ordini del giorno che – in luogo degli emendamenti ritirati – indichino con precisione al governo i punti rimasti maggiormente problematici, impegnandolo, secondo la disponibilità dallo stesso manifestata, ad emettere norme modificative che recepiscano le soluzioni indicate dalla Commissione stessa, con provvedimento urgente e preferibilmente nel contesto della imminente Legge di Stabilità;

– tra i punti di maggior rilievo e che presentano assoluta e prioritaria necessità di riformulazione, vi è quello relativo alla competenza dei tribunali alla trattazione delle procedure concorsuali, posto che una non agibile previsione delle competenze andrebbe comunque a compromettere l'attuazione anche delle parti più penetranti e innovative nel merito della legge delega;

– in particolare la ipotizzata suddivisione delle competenze tra Sezioni specializzate in materia di impresa, operanti presso i Tribunali dei capoluoghi di distretto, e gli altri Tribunali esistenti, sarebbe destinata ad innescare più problemi di quanti vorrebbe risolverne; mentre è tassativamente da escludere la distinzione tra Tribunali abilitati a trattare le procedure relative ad imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2) della lettera n), comma 1, articolo 2, e Tribunali non abilitati, cosa che introdurrebbe un ulteriore inopportuno episodio di asimmetria nel sistema delle competenze con aggregazioni arbitrarie e pregiudizievoli, ma soprattutto dalla logica organizzativa irrealistica, considerato che soltanto pochi grandissimi Tribunali, peraltro questi già forniti di specifica Sezione fallimentare, sarebbero in grado di rispondere agli attuali criteri di delega («Pianta organica di ciascun Tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia»), laddove quasi tutti i Tribunali italiani non lo sarebbero se non in forme simulate e nella sostanza violative del testo della legge delega così come ora previsto;

– il ragionevole contemperamento della realtà organizzativa con le esigenze di specializzazione può meglio essere conseguito, lasciando invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza in capo a tutti i tribunali ordinari, ma adeguando gli organici e soprattutto prevedendo la nomina di componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza (esigenza evidenziata anche dall'emen-

damento n.2/26 al testo, a firma Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice), aspetto che risulterebbe effettivamente innovativo e capace di integrare le competenze magistratuali con quelle di importanti e ben coinvolgibili settori professionali della società civile,

impegna il Governo:

ad adottare, nei tempi più ravvicinati e preferibilmente già nel contesto della Legge di Stabilità, un provvedimento normativo che, recependo nel merito il presente ordine del giorno (e il consonante richiamato emendamento alla legge delega), mantenga le vigenti competenze sulle crisi d'impresa, insolvenza e fallimento, in capo a tutti i Tribunali esistenti, adeguando omogeneamente gli organici di magistrati e personale, nonché prevedendo presso ciascuno l'operatività di apposite Sezioni integrate con componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza, scelti tra coloro che sono o sono stati iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o tra i soggetti che abbiano già svolto funzioni di direzione, controllo ed amministrazione di una società per azioni.

G2.102

LUCIDI, BUCCARELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.2681, recante Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

considerato che:

tra i punti di maggior rilievo che presentano prioritaria necessità di riformulazione, figura quello relativo alla competenza dei tribunali alla trattazione delle procedure concorsuali, posto che una non agibile previsione delle competenze andrebbe a compromettere l'attuazione della legge delega. In particolare, la ipotizzata suddivisione delle competenze tra Sezioni specializzate c.d. delle Imprese, operanti presso i Tribunali dei capoluoghi di distretto, e gli altri Tribunali esistenti, sarebbe destinata ad innescare più problemi di quanti vorrebbe risolverne. La distinzione tra Tribunali abilitati a trattare le procedure relative ad imprese diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), numeri 1) e 2) e Tribunali non abilitati, introdurrebbe una ulteriore ed inopportuna asimmetria nel sistema delle competenze, con aggregazioni arbitrarie e pregiudizievoli, fondate su una logica organizzativa irrealistica. Infatti, soltanto i pochi Tribunali già grandi – peraltro già forniti di specifica Sezione fallimentare – sarebbero in grado di rispondere agli attuali criteri di delega, che fanno riferimento alla «Pianta organica di ciascun Tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che

si occupi in via esclusiva della materia», laddove quasi tutti i Tribunali italiani non vi rientrerebbero se non in forme simulate e, nella sostanza, violative del testo della legge delega così come ora previsto;

il ragionevole contemperamento della realtà organizzativa con le esigenze di specializzazione può meglio essere conseguito lasciando invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza in capo a tutti i tribunali ordinari, ma adeguando gli organici e, soprattutto, prevedendo la nomina di componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza, aspetto che risulterebbe effettivamente innovativo e capace di integrare le competenze magistratuali con quelle di importanti e ben coinvolgibili settori professionali della società civile;

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, apposita modifica normativa che, nell'ambito della legge delega, mantenga le vigenti competenze sulle crisi d'impresa, insolvenza e fallimento, in capo a tutti i Tribunali esistenti, adeguando omogeneamente gli organici di magistrati e personale, nonché prevedendo presso ciascuno l'operatività di apposite Sezioni integrate con componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza, scelti tra coloro che sono o sono stati iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o tra i soggetti che abbiano già svolto funzioni di direzione, controllo ed amministrazione di una società per azioni.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere la lettera a).

4.100

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «tre esperti,» sostituire le parole: «di cui uno designato, tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, uno designato, tra gli iscritti al predetto albo, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uno designato, tra gli iscritti al medesimo albo, da associazioni di categoria;» con le seguenti: «individuati, nel rispetto del principio della rotazione, dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale in cui l'imprenditore ha sede, tra gli avvocati e i dottori commercialisti con almeno dieci anni di esercizio professionale, iscritti ai rispettivi albi istituiti presso gli ordini del circondario in cui l'imprenditore ha sede».

4.11

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono», con le seguenti: «soggetto a responsabilità dirigenziale».

4.12

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «, anche stabilendo il numero di mesi di scadenze inadempite da segnalare».

4.14

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «i componenti di questi ultimi», inserire le seguenti: «e il revisore legale».

4.15

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nel più breve tempo possibile», con le seguenti: «entro sei mesi».

ORDINI DEL GIORNO

G4.1

CAPPELETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

l'articolo 4 prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. In particolare, il comma 1, lettera a), prevede l'individuazione delle imprese alle quali non si applica la disciplina della procedura di allerta. In particolare, il provvedimento in esame esclude la fase preventiva per le società quotate in mercati regolamentati e per le imprese definite grandi dalla normativa UE;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare severamente anche la fase preventiva per le società quotate in mercati regolamentati e per le imprese definite grandi dalla normativa UE.

G4.2

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELETTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

l'articolo 4 prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Segnatamente, al comma 1, lettera e), è prevista la convocazione immediata del debitore e – se previsti – degli organi di controllo della società da parte dell'organismo di composizione al fine di individuare, nel più breve tempo possibile, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;

impegna il Governo:

a prevedere un limite temporale pari a sei mesi entro il quale individuare le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi.

Art. 6.

G6.19

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza»;

considerato che:

al comma 1, lettera m), è prevista una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui all’articolo 2560 del codice civile, con possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all’esecuzione della proposta concordataria;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere la possibilità, per il tribunale, di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all’esecuzione della proposta concordataria.

EMENDAMENTI

Art. 7.

7.3

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) prevedendo che le nomine a curatore debbano essere stabilite a rotazione, a partire da un elenco di professionisti, che abbiano comunicato al tribunale la disponibilità;

a-ter) stabilendo che l'elenco sia pubblicato periodicamente nel sito *internet* del tribunale e che i professionisti siano sottoposti annualmente a valutazione da parte del tribunale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia;».

7.9

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: «agevolare» con le seguenti: «prevedere un unico e più ampio termine per».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «alla sola ipotesi in cui l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, fissando in tal caso un termine dalla cessazione dell'impedimento».

7.11

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: «, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive».

7.12

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 8, sopprimere le lettere b) e c).

7.13

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 10, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e non abbia già fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo».

ORDINI DEL GIORNO

G7.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

l'articolo 7 individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento;

al comma 10 è previsto che, al fine di accelerare la chiusura della procedura, sono adottate misure dirette (tra le altre) ad disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale anche dello stesso debitore nel caso in cui non abbia già fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo.

Art. 10.

G10.100

CALIENDO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge AS 2681, recante Il Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,

premesso che:

l'articolo 10 del disegno di legge in esame delega il Governo a ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale che ad oggi non sono più

attuali, e che non tengono conto dell'evoluzione nel tempo dei rapporti economici e delle relative obbligazioni fra le parti contraenti;

alla luce dell'annunciata revisione della disciplina dei privilegi, emerge la necessità di ridimensionare la pretesa dello Stato, rivedendo i privilegi relativi ai crediti erariali, tanto più necessaria ove questa si manifesti, con modalità spesso vessatorie, nei confronti dei soggetti che si trovano, a causa della crisi, in una condizione di obiettiva difficoltà a mantenere quella continuità aziendale che costituisce il presupposto per l'esercizio di qualsiasi attività;

si ritiene, quindi, che durante le procedure d'insolvenza, vada in ogni caso tutelato il principio della continuità aziendale accanto a quello relativo alla salvaguardia dell'interesse dell'Erario al soddisfacimento del debito;

occorre prevedere una misura percentuale entro la quale i crediti relativi ai tributi (erariali e non), continuano ad essere privilegiati, mentre la parte restante confluisce tra i crediti chirografari,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega di cui articolo 1 del disegno di legge in esame, a valutare l'opportunità di individuare misure che consentano di rimodulare i privilegi relativi ai crediti erariali per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l'IVA, nonché per i tributi locali, mediante l'introduzione di una soglia predeterminata di soddisfacimento del credito.
